



CRITERI NON AMMISSIONE

Ai sensi del decreto legislativo n. 62/2017 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze, approvato ai sensi dell'art.1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015, e della CM 1865 del 10/10/2017

Approvati nel collegio del 11/01/2018

Il consiglio di Classe/ Interclasse valuta preliminarmente il processo di crescita di ciascun alunno considerandone la situazione di partenza e i processi attivati, -tenendo conto in particolare:

- ✓ Di situazioni certificate di Disturbi Specifici di Apprendimento;
- ✓ Di condizioni specifiche che possano avere determinato rallentamento o difficoltà nel percorso di apprendimento;
- ✓ Delle azioni messe in atto dalla scuola per supportare percorsi personalizzati e per il recupero
- ✓ Di Possibilità di recupero e necessità di maggiore tempo per consolidare competenze di base
- Degli interventi personalizzati e delle strategie messe in campo per il miglioramento dei livelli di apprendimento (recuperi, alfabetizzazione, differenziazione della didattica...).
- Della partecipazione alla famiglia dei processi di apprendimento e delle difficoltà emerse per condividere un patto formativo finalizzato alla responsabilizzazione, al recupero e al miglioramento dei livelli di apprendimento
- Dell'andamento nel corso dell'anno relativo a :
 - costanza nell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola o a casa
 - risposte positive agli stimoli e al supporto individualizzato ricevuti
 - assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

La non ammissione deve essere motivata da dettagliata relazione, deve considerare l'opportunità per un effettivo recupero.

Della *non* ammissione deve essere stata data puntuale e preventiva informazione alla famiglia.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- Visto** l'art. 5 del DLvo n. 62/2017 che prevede per la scuola secondaria fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- Visto** l'art. 6 del DLvo n.62/2017 che prevede che nella scuola secondaria di primo grado, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una più discipline, con adeguata motivazione il consiglio di classe può deliberare la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato;
- Visto** l'art. 3 del DLvo n. 62/2017 che prevede che nella scuola primaria, in caso di livelli parzialmente raggiunti o in via di acquisizione, i docenti con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione;
- Tenuto conto** che la scuola è tenuta ad attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e che la famiglia deve essere informata e coinvolta attivamente nel processo formativo del figlio;
- Ritenuto** che la *Non* ammissione debba assumere un valore formativo con lo scopo di creare opportunità di recupero e di offrire un tempo maggiore per acquisire conoscenze e competenze di base e sostenere i progressi di crescita e maturazione personale.
- Visti** I criteri e modalità di valutazione definiti ed approvati, ai sensi del decreto n 62/2017.

DELIBERA:

che la *non ammissione* alla classe successiva sia eventualmente considerata sulla base dei seguenti criteri:

- Presenza di voti inferiori al 6 con lacune nella preparazione di base la cui gravità comprometta la proficua frequenza alla classe successiva;
- Mancata risposta positiva da parte dell'alunno alle strategie e azioni messe in campo dalla scuola per il recupero e per il miglioramento dei livelli di apprendimento;
- Possibilità futura di recupero nelle aree disciplinari con insufficienza;
- Insufficienti motivazioni ed interesse a migliorare manifestati dallo studente malgrado le stimolazioni didattiche attivate dai docenti;
- Atteggiamento irresponsabile e di rifiuto nei confronti dell'impegno scolastico ed eventuale presenza di sanzioni disciplinari
- Necessità di personalizzare il progetto a lungo termine dell'alunno/a in condizioni particolari, derivanti da valutazioni specialistiche di ASL e del Servizio sociale;

Il collegio dei Docenti affida il compito di assegnare gli eventuali alunni non ammessi alla classe successiva della scuola secondaria, alla Commissione formazione classi che, sentito il parere del CdC e considerati i criteri di assegnazione degli alunni alle classi formulati dal Consiglio di istituto e dal Collegio dei docenti procederà a tale assegnazione.

Si ricordano i criteri per di assegnazione alle classi stabiliti dal Consiglio d'Istituto degli eventuali alunni non ammessi alla classe successiva:

- *Valutazione del contesto che consenta il miglior recupero possibile;*
- *Individuazione della classe che abbia caratteristiche più adeguate per accogliere l'alunno se si presentano problematiche di tipo relazionale e sociale;*
- *Tenere conto della presenza di alunni certificati/stranieri e ripetenti in ogni classe per evitarne la concentrazione;*
- *Tendere al maggior possibile equilibrio numerico e di composizione tra le classi*

11/01/2018